



Comune di Foggia

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI

(Delib. C. C. del 09.03.2007 n. 22)

art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione. al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

art. 2

Definizione del divieto

1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali. compresi corridoi, atri, vani, scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dall'attività lavorativa espletata.
2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.
3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1

art. 3

Compiti dei Dirigenti

1. I Dirigenti delle singole A.S.A. provvedono a dotare ciascun locale sede di competenza e nei luoghi di accesso; di appositi cartelli così come da fac-simile di cui all'allegato n. 1 del presente regolamento.
2. Gli stessi dovranno essere posizionati in maniera adeguatamente visibile, e dovranno necessariamente riportare le indicazioni prescritte dalla specifica normativa, così come meglio specificate:
 - a) "VIETATO FUMARE";
 - b) indicazione della norma che impone il divieto;
 - c) sanzioni applicabili;
 - d) soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Dirigente dell'A.S.A. pertinente).
3. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE" o con il simbolo circolare del divieto con sottostante scritta in lingua inglese.
4. Per ciascuna delle strutture di competenza dovranno essere nominati, con specifico atto formale da allegare al Documento di valutazione dei Rischi ex art. 4 del DTL. n. 626/94, gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto. In mancanza di tale atto di nomina, il dirigente risulterà direttamente responsabile in

prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione.

4. In capo ad ogni singolo dirigente grava l'obbligo di fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione al fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione al divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi, a tal fine, dei servizi competenti in materia.

art. 4

Locali riservati ai fumatori – Caratteristiche

1. Il Dirigete, accertata la eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.
2. I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
3. Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.
4. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

art. 5

Locali riservati ai fumatori - Compiti del dirigente

1. Ogni singolo Dirigente, per ciascuna A.S.A. di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati e nei quali è consentito fumare.
2. Di quanto sopra dovrà essere data apposita informativa al personale e agli utenti.

art. 6

Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso

1. Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 4, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono.
2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.
3. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.
4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno del locale.

art. 7

Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge n. 584/1975, dalla Legge n. 448/2001, dalla Legge n. 3/2003, dell'Accordo Interministeriale del 16.12.2004, della Circolare del Ministero della Salute del 17.12.2004.
2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve essere

dotato di apposito blocchetto di verbali di accertamento e contestazione da redigere in triplice copia, casi come da fac-simile di cui all'allegato n. 2 del presente regolamento.

3. In caso di accertata violazione questi procederà, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981, a compilare n. 3 copie del verbale di accertamento consegnandone una al trasgressore.
4. Sarà cura del trasgressore comunicare all'Ufficio al quale appartiene l'accertatore l'avvenuto pagamento della sanzione.
5. Ove il trasgressore non provveda ad obblare nel termine di gg. 60 dall'avvenuta notifica, qualora questa avvenga a mezzo consegna immediata del verbale di accertamento direttamente da parte del dipendente incaricato, quest'ultimo dovrà redigere ulteriore rapporto ex art. 17 della legge n. 689/81, così come da fac-simile di cui all'allegato n. 3 del presente regolamento.
6. In caso sia impossibile da parte dell'accertatore consegnare immediatamente copia del verbale al trasgressore, il verbalizzante dovrà inviare tempestivamente n. 2 copie del verbale redatto al Comando della Polizia Municipale.
7. Tale ufficio, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Presidente della Giunta Regionale per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
8. In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento della sanzione.
9. L'incaricato dovrà indossare apposito tesserino di riconoscimento riportante il proprio nome e cognome, la dizione "incaricato all'accertamento delle violazioni sulla normativa del fumo", gli estremi dell'atto formale con il quale è stato conferito l'incarico.
10. Sarà cura del dirigente proposto notificare il dipendente incaricato circa le modalità operative di cui all'allegato n. 4 del presente regolamento.

art. 8 Sanzioni

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall'articolo 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975, così come modificato dall'art. 52 della legge n. 448/2001 nonché dall'art. 189 della legge n. 311/2004.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
3. L'ammontare della sanzione pecuniaria andrà automaticamente adeguarsi in caso di future rideterminazioni della legge.



Comune di Foggia

Allegato n. 2

Verbale n. _____

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTEWSTAZIONE
PER LE VIOLAZIONI ALLA LEGGE 16.01.2003 N. 3 art. 51
TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____ : _____
in Foggia nei locali del Comune di Foggia siti in via _____ al piano _____
Ufficio _____ nel quale è regolarmente esposto il cartello di divieto di
fumo, il sottoscritto dipendente _____ formalmente
incaricato all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni al divieto di fumo, giusta
determina dirigenziale n. _____ del _____ : _____ : _____ ha accertato che il
Sig. _____ nato a _____
il _____ / _____ / _____ e residente in _____
alla via _____ n. _____ identificato a mezzo
documento _____ n. _____ rilasciato da _____
in data _____ / _____ / _____ ha violato tale divieto di fumo in quanto _____

Costituendo il fatto al dettato di cui l'art. 51 della legge 16.01.2003, il presente verbale viene redatto in triplice copia una della quale viene consegnata al trasgressore per avvenuta notifica.

IL VERBALIZZANTE

IL TRASGRESSORE

MODALITA' DI PAGAMENTO: ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 entro il termine di gg.60 dalla contestazione immediata e/o della modifica è ammesso il pagamento con effetto liberatorio mediante il versamento della somma di €. _____ + €. _____ per spese postali per un totale di €. _____ mediante versamento su c/c postale n.719708 intestato alla Regione Puglia Ufficio del Contenzioso Foggia, indicando la causale ed il numero del verbale. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere noviziato l'Ufficio Comunale che ha provveduto all'accertamento.

AVVERTENZE: ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 avverso il presente provvedimento è possibile produrre entro gg. 30 dalla contestazione e/o notifica scritti difensivi da inviare al Presidente della Giunta Regionale e/o Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia Via Marchese De Rosa n. 94. In virtù del dettato di cui all'art. 17 della legge 689/81 a seguito della mancata oblazione nei termini innanzi citati il presente verbale sarà rimesso al Presidente delle Giunta Regionale per gli ulteriori adempimenti di legge.



Comune di Foggia

Allegato n. 3

Verbale n. _____

Ill.mo Sig. Presidente della Giunta Regionale
C/o Ufficio Regionale del Contenzioso
Via Marchese De Rosa n. 94 FOGGIA

OGGETTO: Rapporto ex. art. 17 della legge n. 689/81

In relazione a quanto in oggetto si trasmette copia del verbale di accertamento n. _____

elevato in data ____/____/____ in danno di tale _____

nato a _____ il ____/____/____

e residente in _____

alla via _____ n. _____

per accertata violazione al dispositivo di cui all'art. 51 della legge 16.01.2003.

Poiché il trasgressore non ha provveduto ad effettuare il pagamento della irrogata sanzione nel termine di gg. 60 dall'avvenuta notifica, l'atto si trasmette per competenza in virtù degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Distinti Saluti

Foggia _____

IL VERBALIZZANTE



NOTE OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO E LE CONTESTAZIONI DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA ANTIFUMO

Le presenti note operative sono state predisposte al fine di dare concreta attuazione alla normativa per la tutela della salute dei non fumatori. Le stesse saranno di valido aiuto per coloro i quali dovranno vigilare sull'osservanza dell'applicazione dei divieti in argomento.

* * * * *

All'atto dell'accertamento dell'infrazione l'incaricato dovrà:

1) PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE RILEVATA.

Al trasgressore, deve essere immediatamente contestato verbalmente di aver commesso un fatto in violazione alla normativa in argomento. Lo stesso dovrà essere invitato a desistere immediatamente dal comportamento antigiuridico rilevato

2) REDIGERE IL VERBALE IN TRIPLICE COPIA, E CONSEGNARNE UNA AL TRASGRESSORE.

Il verbale di accertamento dovrà essere accuratamente compilato in tutte le sue parti. La omessa indicazione di alcuni elementi essenziali di esso rende l'atto nullo e/o annullabile.

A) Identificazione del trasgressore.

Il trasgressore dovrà essere identificato a mezzo idoneo documento riportando gli estremi dello stesso negli appositi spazi predeterminati.

Ove l'identità del trasgressore sia nota all'accertatore, lo stesso dovrà riportare sui verbali la espressa dizione "Persona nota"

Ove il trasgressore non sia in possesso di documento di riconoscimento e si disconoscano le generalità, questi dovrà essere invitato a declinarle, avvertendolo preventivamente che in caso di rifiuto o di indicazioni mendaci andrebbe a concretizzarsi in suo danno l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 651 C.P.

Ove, nonostante l'intimazione, il trasgressore rifiuti di declinare le proprie generalità o sorga un fondato dubbio sull'autenticità di quanto riferito, l'impiegato sarà legittimato a trattenerlo per il tempo strettamente necessario ai fini identificativi. In tale ipotesi si concretizzerà l'ipotesi di reato prevista e punita ex art. 651 C.P.

Ove il trasgressore dovesse adoperare violenza o minaccia al fine di sottrarsi all'identificazione, questi incorrerà nell'ulteriore illecito penale p. e p. ex art. 337 C.P.

Al concretizzarsi di una o di entrambe le ipotesi di reato innanzi indicate (rifiuto o dichiarazioni mendaci e violenza o minaccia), sarà necessario provvedere alla compiuta identificazione del trasgressore. A tal fine il dipendente, in virtù del

combinato disposto di cui agli artt. 51- 53 C.P., sarà legittimato anche all'uso della forza, sempre in maniera rigidamente proporzionale al comportamento tenuto dal trasgressore, e al sol fine di consentire l'arrivo della Forza Pubblica e procedere all'identificazione del trasgressore.

Nelle due fattispecie innanzi indicate, poiché la persona incaricata nell'esercizio di tale compito assume la veste di Pubblico Ufficiale, così come prescritto dall'art. 357 C.P., l'identificazione si renderà indispensabile in quanto l'addetto dovrà provvedere a denunciare quanto accaduto all'A.G., questo al fine di non incorrere nel reato di cui all'art. 361/1° comma C.P.

Nella fattispecie a carico del trasgressore dovrà essere inoltrata informativa di reato ex art. 347 C.P.P. Per tale adempimento dovrà essere necessariamente richiesto ausilio di una Forza di Polizia per la compilazione degli atti di rito.

Nel caso in cui l'addetto, nelle fasi di accertamento, contestazione ed identificazione venga offeso nel proprio onore e decoro dal trasgressore, quest'ultimo incorrerà nel reato di ingiuria previsto ex art. 594 C.P., aggravata se commessa alla presenza di più persone, reato questo perseguibile a querela dell' accertatore.

B) Notifica del verbale di accertamento al trasgressore.

Una copia del verbale di accertamento dovrà essere consegnata al trasgressore. Lo stesso dovrà sottoscrivere il verbale nello spazio predestinato. La consegna equivale alla notifica dell'atto.

Ove il trasgressore rifiuti la sottoscrizione del verbale di accertamento:

- a) nel caso ritiri la copia, dovrà essere annotata su tutte le copie la espressa dizione "non ha voluto firmare ma ritira copia";
- b) nel caso non ritiri copia, dovrà essere annotata su tutte le copie la espressa dizione "non ha voluto firmare e non accetta la copia";
- c) in caso di impossibilità alla consegna e/o notificazione della copia del verbale, due copie dello stesso dovranno essere tempestivamente inviate al Comando della Polizia Municipale che provvederà la rituale notifica a mezzo posta e ai successivi adempimenti;
- d) In caso di omessa comunicazione all'Ufficio accertatore dell'avvenuta oblazione nei termini di 60 gg. dalla contestazione. così come previsto ex art. 17 della legge n. 689/81 ed indicato espressamente nel verbale di contestazione, l'accertatore dovrà compilare apposito rapporto, giusto schema che si allega, corredato dalla prova dell'avvenuta consegna di copia del verbale di accertamento. Il tutto dovrà essere inviato al Presidente della Giunta Regionale c/o l'Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia sito in via M. De Rosa n. 94 per i successivi adempimenti di rito.

Si evidenzia, altresì, che in virtù del disposto di cui all'art. 16 della legge n. 689/81 la sanzione da erogare risulta essere pari a €. 55,00(doppio del minimo). Ove la violazione venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, la misura della sanzione si raddoppia automaticamente.

Si raccomanda infine, di dotare il personale incaricato di appositi tesserini di riconoscimento.